

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 505

Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

21/04/2024 - 05:04

Indice

1. DDL S. 505 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 505	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	12
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023	13

1. DDL S. 505 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 505

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 505

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BEVILACQUA**, **MAIORINO** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2023

Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

Onorevoli Senatori. - L'Italia ha svolto e deve continuare a svolgere un importante ruolo nella promozione e protezione dei diritti umani nel mondo. Il nostro Paese ha già saputo giocare questa funzione quando nel 1950 ospitò a Roma la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il 20 dicembre 1993 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 48/134, recependo anche le conclusioni di cui alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel giugno 1993, sulla costituzione e il rafforzamento di autorità nazionali per i diritti umani.

A seguito di questa risoluzione, molti Stati si sono dotati di autorità nazionali per i diritti umani e molti altri si sono ufficialmente impegnati a farlo; l'Italia, invece, non ha dato riscontro alla suddetta risoluzione. Eppure, nel presentare la propria candidatura al Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2007, 2011 e 2019, l'Italia ha assunto precisi impegni - tra cui l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali - ribaditi anche nel corso della Revisione Periodica Universale (2014 e 2020) in risposta a puntuali raccomandazioni internazionali.

Attualmente nel nostro Paese operano diversi organismi che svolgono attività cruciali nella tutela e promozione dei diritti umani. In particolare, si menzionano:

- l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla legge 12 luglio 2011, n.112, che « promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza »;
- il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la cui missione è di monitorare l'osservanza da parte del nostro Paese delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nella custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale. Questa importante istituzione svolge anche le ulteriori funzioni di meccanismo nazionale di controllo che derivano dalla ratifica del Protocollo opzionale all'importante Convenzione ONU contro la tortura del 1984 (ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195) la cui attuazione si rivela, tra l'altro, di fondamentale importanza - soprattutto con riferimento ad alcune recenti vicende nell'area mediterranea meridionale;
- l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, il Comitato

interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e i difensori civici regionali o locali.

A queste autorità e organismi si aggiunge il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, regolato oggi dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dotato di espressa legittimazione a livello europeo ai sensi dell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce il rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, nelle operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali in ogni settore o contesto si verificano, con una pressoché unica trasversalità di azione. Proprio questa istituzione, anche per le sue caratteristiche di piena indipendenza, risulta essere quella più idonea ad assumere tra i suoi compiti quello della vigilanza, rispetto e applicazione dei diritti umani. Significative sono, infatti, le garanzie previste per l'elezione dei componenti del Collegio, scelti dalle Assemblee delle Camere con la specifica prerogativa del voto limitato prevista dall'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Si tratta di una previsione particolarmente significativa, in quanto volta a coinvolgere anche le minoranze nella scelta di un organo, quale il vertice di un'autorità amministrativa indipendente, che non può appunto, per sua espressa natura, rispondere neppure in fase di costituzione a logiche di tipo maggioritario. Un'autorità volta alla tutela dei diritti fondamentali (e di un diritto fondamentale quale la protezione dati, sancito appunto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra i diritti di libertà) deve, infatti, essere necessariamente sottratta al « dominio della maggioranza » e allo stesso circuito fiduciario su cui si fonda l'azione governativa.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani; l'articolo 2 ne definisce le attribuzioni, che si aggiungono a quelle già esistenti del Garante per la protezione dei dati personali; l'articolo 3 delinea i rapporti con gli altri organismi che si occupano di diritti umani; l'articolo 4 integra l'organico esistente del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'espletamento delle nuove funzioni; l'articolo 5 infine reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani)

1. Al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è assegnato il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e la promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato « Garante ».

3. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 153:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani »;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e che abbiano competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani. Tra i quattro componenti del Collegio, almeno due devono essere in possesso delle necessarie competenze in materia di diritti umani e nell'effettuazione delle nomine si tiene conto: dell'equilibrio di genere; della diversità etnica della società; della gamma dei gruppi vulnerabili; del rispetto della diversità; della rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti

umani »;

b) alla rubrica del capo I del titolo II della parte III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei diritti umani »;

c) all'articolo 2-*bis*, comma 1, le parole: « Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani »;

d) all'articolo 154-*bis*, comma 4, le parole: « il Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « il Garante ».

4. La disposizione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), si applica a decorrere dal primo rinnovo del Collegio del Garante successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Compiti del Garante in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 154 è inserito il seguente:

« Art. 154.1. - *(Compiti in materia di protezione e promozione dei diritti umani)* - 1. Per quanto attiene al ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, il Garante ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno, alle norme internazionali e al diritto dell'Unione europea;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

c) formulare pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia nonché, in caso di accertata violazione o limitazione dei diritti umani, disporre provvedimenti inibitori di tali condotte o porre termine alle condotte omissive, nonché adottare provvedimenti prescrittivi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 166, comma 2, e, sussistendone i presupposti, 170 in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori o prescrittivi adottati;

g) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito *internet* istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai Ministri competenti per materia e alle Camere;

h) adottare azioni di sensibilizzazione affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri e segnalazioni rivolti al Governo e al Parlamento, nonché in sede di audizione dinanzi alle Commissioni parlamentari;

i) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

l) predisporre e trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

2. Il Garante disciplina con proprio regolamento le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1.

3. Il Garante può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il Garante può altresì richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina vigente circa il controllo e l'accesso ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

4. Nell'ambito di cui al presente articolo, il Garante può richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta.

5. In caso di omesso riscontro alle richieste di cui ai commi 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166, comma 2 ».

Art. 3.

(Rapporti con gli altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani)

1. Il Garante coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si proponga di adottare indirizzi preventivi permanenti, il Garante indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3 Il Garante promuove apposite forme di raccordo con le autorità garanti di cui al comma 2 al fine di favorire un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra il Garante e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. Il Garante promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 4.

(Ufficio del Garante e ruolo organico del personale dipendente)

1. Il Garante si avvale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 154.1 del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato di ottanta unità di personale, per metà collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché da altre autorità amministrative indipendenti e per metà attraverso pubblico concorso, con progressivo scorrimento della graduatoria, nella misura di 15 unità nel 2023, 15 unità nel 2024 e 10 unità nel 2025.

2. In via transitoria il Garante assume i compiti e le funzioni di cui all'articolo 154.1 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 3 della presente legge a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e a partire dall'assunzione delle quote di unità di personale stabilite per il 2023.

3. All'articolo 156 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: « duecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « duecentottanta unità »;
- b) al comma 3, lettera a), le parole: « di cui agli articoli 154, 154-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 154, 154.1, 154-bis, ».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale. Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore. Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia. Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera

a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura [etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili](#).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera *a)* alla *l)*, ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera *c)* attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere *e)* ed *i)* dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera *g)* dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera *l)*, il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il **PRESIDENTE** si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.